



COMUNE DI RIVA DEL
GARDA
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410
Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO
DELLE PRESTAZIONI DI POTATURA DELLE PIANTE DI PALMA
ANNI 2018/2020**

Riva del Garda, 15/02/2018
prot. n. 201800006343

U.O. MANUTENZIONE, SERVIZI E QUALITA' URBANA
f.to geom. Ida Pancheri

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 – Obblighi
- Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 – Durata del contratto
- Art. 7 – Importo del contratto
- Art. 8 - Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 13- Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 15- Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 16 - Subappalto
- Art. 17- Tutela dei lavoratori
- Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 19 - Sicurezza
- Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 21 – Garanzia definitiva
- Art. 22 - Obblighi assicurativi
- Art. 23 – Penali
- Art. 24 – Risoluzione del contratto
- Art. 25 - Recesso
- Art. 26 – Definizione delle controversie
- Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 28 – Spese contrattuali
- Art. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 30 – Norma di chiusura

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di potatura annua delle piante di palma *Trachycarpus excelsa* e di *Washingtonia robusta* e *Phenix canariensis* collocate nei vari giardini e viali mediante il taglio di tutte le foglie e infiorescenze secche, delle bacche, delle foglie ingiallite.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Il servizio di cui all'art. 1, l'oggetto, le modalità, condizioni e luoghi di esecuzione sono meglio descritti nella successiva parte tecnica del capitolato.

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ART. 4 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
 - h) le norme del codice civile;
- 2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 - 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’ esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a) il capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
 - b) l’offerta economica dell’appaltatore.
- 2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

- 1. La durata è di tre annualità a decorrere dalla data di consegna fino al 31/07/2020.
- 2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRATTO

- 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 2. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà versato dal Comune di Riva del Garda in via posticipata ed in un'unica soluzione una volta terminate le prestazioni affidate per ogni annualità e fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

ART. 13 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 14 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Il comma 1 (vedi anche l'art.106, comma 1, lettera d, n. 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) si applica anche per le vicende soggettive delle mandanti; nei casi di avvalimento, si applica anche per le vicende soggettive delle ausiliarie; nei casi di consorzi, si applica anche per le vicende soggettive delle consorziate esecutrici del servizio.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 16 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 12.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

ART. 18 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL permessi per riduzione di orario di lavoro ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 19 – SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

ART. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia all'art. 8.2 della lettera di invito per le modalità di costituzione, reintegro e integrazione del contratto.

ART. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

A copertura della attività previste dal presente Contratto, l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto e comunque prima dell'inizio del Servizio, in caso di consegna anticipata, dovrà esibire una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera con massimale non inferiore a:

- Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT): Euro 3.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO): Euro 3.000.000,00 unico per sinistro.

Tale polizza dovrà essere formulata in forma "loss occurrence" (l'operatività della garanzia sarà rivolta ai sinistri avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data della formulazione della richiesta di risarcimento, fermi comunque i limiti temporali di legge in materia di prescrizione del diritto) dovrà essere vigente a partire dalla decorrenza del Servizio in appalto e fino alla conclusione dello stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la continuità.

Tra le altre, dovrà inoltre essere prevista copertura per:

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o a seguito di sinistro garantito in polizza.

La polizza non potrà prevedere franchigie e/o scoperti complessivamente superiori ad €. 5.000,00 che rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore, anche verso terzi danneggiati.

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) dovrà inoltre essere valida anche per volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, compresi eventuali subappaltatori, di cui l'Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento dell'Amministrazione, fermo comunque che l'operatività o meno della polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Le parti, successivamente alla stipula del contratto, si impegnano a concordare con il Comune una procedura di gestione delle pratiche di danno.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi e si impegna a fornire il supporto e la documentazione necessaria per il buon esito della gestione del sinistro.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'Appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che per colpa o dolo

dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

ART. 23 – PENALI

Le singole infrazioni ai patti contrattuali, da contestare per iscritto all'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento o suo delegato sono soggette alle seguenti penalità:

- in caso di ritardo o incompletezza del servizio derivante da negligenza dell'appaltatore, verrà applicata, una penalità, per ogni infrazione rilevata, nell'importo da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 400,00 in relazione alla gravità della mancanza o in caso di reiterata contestazione.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità applicate dalla S.A alla Ditta viene detratto dalla prima rata successiva di pagamento del corrispettivo e l'Appaltatore, se il caso lo richiede, è tenuto a produrre regolare documentazione fiscale.

Per le inadempienze gravi o negligenza recidiva tale da recare grave pregiudizio all'interesse della Stazione Appaltante, il Comune si riserva il ricorso a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato Unica formalità preliminare è la diffida ad adempiere da parte del Responsabile del Procedimento. Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore. Rifusione spese e pagamento danni verranno applicati mediante corrispondente incameramento della cauzione definitiva e, occorrendo, anche mediante ritenute sulle rate del corrispettivo di appalto non ancora erogate in sede di predisposizione del certificato di pagamento bimestrale.

Resta comunque inteso che in ogni caso sono a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni che si verificassero a causa di suo inadempimento o anticipato scioglimento del contratto.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento

- alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10% dell'affidamento;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni naturali consecutivi dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - m) inosservanza ripetuta delle prescrizioni contenute nel presente capitolato
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 25 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 27 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Riva del Garda, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla con il Comune di Riva del Garda della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comune di Riva del Garda.”
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7382178DFD

Art. 28 – SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 29 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 30 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel capitolato, nella lettera di invito e negli allegati di gara.

- PARTE TECNICA -

INDICE

- Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto
- Art. 2 Obblighi gestionali
- Art. 3 Organizzazione del servizio
- Art. 4 Descrizione e modo di esecuzione del servizio
- Art. 5 Rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Controllo del servizio
- Art. 6 Materiali ed attrezzi
- Art. 7 Lavorazioni e rischi
- Art. 8 Norme relative al personale
- Art. 9 Rispetto delle norme di sicurezza e predisposizione del piano di sicurezza
- Art. 10 Condizioni economiche
- Art. 11 Collaborazione
- Art. 12 Divieto di sospendere o di ritardare i servizi
- Art. 13 Variazioni alla consistenza dell'appalto

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di POTATURA annua delle piante di palma (*Trachicarpus excelsa*), collocate nei seguenti giardini e viali cittadini:

UBICAZIONE IN RIVA DEL GARDA	P. PICCOLE	P. MEDIE	P. GRANDI	TOTALE
Viale Carducci			46	46
Viale Martiri (più aiuola davanti Palestra)		7	23	30
Viale Baruffaldi		23		23
Viale Dante		0	19	19
Viale Lutti		18		18
Viale Prati		4	20	24
Viale D. Chiesa		33		33
Viale Rovereto	52	2	5	59
Via Von Hartungen	6	25	11	42
Viale Ingresso Hotel Lido / Tennis		1	38	39
Viale Maroni (Fraglia)		2	3	5
Spiagge e Villino Campi	20	136	44	200
Via Filzi e Giardini Pal.S.Francesco			7	7
Giardini Di Porta Orientale	7	3	22	32
Giardini Verdi		1	4	5
Parco Inviolata	1	3	1	5
Campo Sportivo Benacense		4	8	12
Lungolago Marinai d'Italia		10		10
Giardini del Palazzo Congressi	1	2	5	8
Parcheggio Viale Cannella		1	2	3
Centro Sportivo di S.Alessandro		35		35
Parco dell'Ora	60		13	73
Lungolago D'annunzio		16		16
Ingresso Giardini da V.le Carducci	1	3	3	7
Rione Due Giugno	22	34	8	64
Parco Miralago	27	58	86	171
Totale	197	421	368	986

e di *Washingtonia robusta* e *Phenix canariensis* presenti in:

Viale San Francesco	<i>Washingtonia robusta</i> ultimo impianto	16
Viale San Francesco	<i>Washingtonia robusta</i>	10
Piazza Garibaldi	<i>Phenix Canariensis</i>	1
Lungolago Brescia	<i>Phenix Canariensis</i>	1
Palazzo Congressi	<i>Phenix Canariensis</i>	9
Palazzo Congressi	<i>Phenix Canariensis</i> (Rampa Lato Est)	3
Largo Maroni	<i>Phenix Canariensis</i>	1

La durata dell'affidamento è di tre annualità a decorrere dalla data di consegna fino al 31/07/2020.
Le prestazioni di potatura dovranno essere eseguite entro il mese di MAGGIO di ogni anno.

ART. 2 - OBBLIGHI GESTIONALI

L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento del contratto, questi sono a completo carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore sarà unico responsabile - tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto, resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l'attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati;
- mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'Amministrazione, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all'Amministrazione;
- eseguire tutte le opere provvisoriale e l'installazione di segnalazioni necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo alle aree verdi e ai tratti stradali interessati dall'esecuzione ed in presenza di traffico;
- fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell'Ufficio di cui sopra
- esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con l'Amministrazione Comunale, al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;
- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifica attività richiesta nelle prescrizioni tecniche. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati sono compensati all'interno delle singole voci dell'appalto.

Per l'espletamento dei servizi in oggetto del presente Capitolato l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:

- deve osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- deve adottare nell'esecuzione del servizio tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità del personale, dei dipendenti pubblici e di terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto

- sull'Appaltatore restandone sollevati l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto al controllo del servizio;
- si obbliga ad attuare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'appalto, e, nei confronti dei soci, condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, durante il periodo di svolgimento del servizio, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare ed applicare, nei confronti del proprio personale, tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, indipendentemente dalla struttura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
 - la Stazione Appaltante, in caso di violazione di cui ai precedenti articoli e commi e previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze valevole quale costituzione in mora agli effetti di cui all'art. 1219 del Codice Civile o denunciate dal Servizio Provinciale del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alle inadempienze fino a che dal Servizio suddetto non sia stato accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nemmeno a titolo di risarcimento danni;
 - l'Appaltatore, dovrà osservare e far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi e regolamenti nonché le ordinanze sindacali, regionali o prefettizie, emanate od emanande, che abbiano attinenza con i servizi assunti;
 - l'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto all'Unità Operativa Manutenzioni, Servizi e Qualità urbana tutti i danni a manufatti di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico, ai fini della loro riparazione o per gli accertamenti del caso, con particolare riguardo per l'impianto automatico di irrigazione e per le attrezzature presenti nelle aree a gioco. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta alla comunicazione tempestiva al Controllore del Servizio di tutti gli incidenti o danni nei riguardi di persone, cose, animali. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Controllore del Servizio, per iscritto anche a mezzo e-mail, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati durante l'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare adempimento dello stesso;
 - l'Appaltatore deve avere un recapito operativo con presenza di personale d'ufficio o quantomeno fornito di segreteria telefonica e deve fornire alla Stazione appaltante un indirizzo e-mail e un recapito telefonico o di telefono cellulare al fine di poter rispondere tempestivamente alle richieste di intervento.

L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione ed esecuzione del Servizio.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e dei lavori dell'appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii).

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell'inizio e della fine dell'attività del personale addetto all'erogazione delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà garantire, un congruo numero di risorse in relazione alla complessità e alla tipologia delle prestazioni affidate.

Le risorse dovranno essere di professionalità adeguata in relazione alla prestazione richiesta, dotati delle necessarie abilitazioni ed assicurati a termini di legge.

Il personale che per motivate ragioni non fosse ritenuto di gradimento dall'Amministrazione dovrà essere sostituito.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore eccetto quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali

Sono in particolare a carico dell'Appaltatore gli oneri appresso indicati:

- tutte le eventuali prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel presente capitolato Tecnico in particolare in merito all'idoneità dei mezzi impiegati;
- le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti;

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne le prestazioni affidate nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato, degli obblighi contrattuali e della Vigente Normativa.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Prima di assegnare il servizio, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la ditta aggiudicataria dovrà elaborare e presentare il documento di valutazione dei rischi, i criteri adottati, le misure preventive e protettive attuate, i Dpi adottati, i programmi e le misure da attuare per migliorare i livelli di sicurezza. Deve contenere inoltre le misure per la loro attuazione e chi vi deve provvedere, indicando i nominativi di chi ha partecipato alla valutazione (Rspp, Rls, medico competente), le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono attenzione particolare.

La ditta assume a proprio carico tutti i rischi d'impresa nonché tutti gli oneri quali materiali, mezzi d'opera e quant'altro per garantire una perfetta esecuzione del servizio. La ditta appaltatrice deve assicurarsi che il proprio personale utilizzi le dotazioni tecniche messe a disposizione per l'adempimento del servizio. La ditta appaltatrice dovrà predisporre e mantenere attive procedure interne documentate atte alla verifica periodica della corretta esecuzione del servizio.

Deve altresì provvedere a richiedere all'Ufficio Viabilità del Comune di Riva del Garda l'autorizzazione in deroga per il transito in zone a traffico limitato e dove necessario nelle aree pedonali.

Durante l'esecuzione dei lavori devono essere rispettate le norme contenute nel "Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde urbano pubblico e privato", approvato con Deliberazione del C.C. n. 312 dd. 25.09.2009, in particolare a quanto contenuto nella parte III - Aspetti economici e sociali 3.1. Danni, indennizzi e sanzioni.

L'Appaltatore dovrà adottare gli accorgimenti necessari per ridurre gli impedimenti alla circolazione stradale e i rischi per i passanti nelle varie fasi operative.

L'impresa appaltatrice è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti alla Pubblica Amministrazione a seguito di violazione dell'obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

ART. 4 - DESCRIZIONE E MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- a) Potatura di palme "*Chamaerops excelsa*" (*Trachycarpus*), mediante il taglio di tutte le foglie secche, delle infiorescenze secche, delle bacche, delle foglie ingiallite e piegate verso il basso come da pianta campione concordata dalla D.L.;
- b) Potatura di palme *Washingtonia robusta* e *Phoenix canariensis* mediante l'eliminazione delle infiorescenze, delle foglie secche, ingiallite e piegate verso il basso come da pianta campione concordata dalla D.L.

L'intervento è comprensivo di ogni onere: macchina operatrice idonea autoscala ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento.

Dovrà esser cura dell'Appaltatore farsi rilasciare, dall'ufficio viabilità, i permessi necessari per accedere alle aree interessate dal lavoro di potatura, segnalare l'area interessata al cantiere di potatura, attuando le disposizioni di legge, posizionando opportuna segnaletica almeno 48 ore prima dell'apertura del cantiere.

Durante i lavori dovrà essere chiuso il tratto di marciapiede interessato dalla potatura utilizzando apposita segnaletica che indichi il cambio di marciapiede e nastro rosso e bianco che sbarrì il passaggio.

Riguardo alla potatura delle palme *Phoenix canariensis* il terreno sottostante la proiezione della chioma dovrà essere transennato in modo da impedire qualsiasi presenza vista la pericolosità delle foglie acuminate.

L'Amministrazione provvederà all'emissione delle ordinanze per divieto di sosta ed occupazione di suolo pubblico da una data fissata, per un tempo determinato e per l'orario giornaliero richiesto.

L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero, trasporto e smaltimento di ogni materiale di risulta. Giornalmente dovrà esser consegnato al Tecnico di direzione del servizio di cui al successivo art. 5 e sottoscritto dallo stesso un rapporto dei lavori svolti, specificando il luogo, la durata la tipologia degli interventi effettuati.

ART. 5 - RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale indicherà il Responsabile del Procedimento, che sarà un dipendente della Amministrazione, al quale sarà demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all'Art.1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà a:

- seguire l'esecuzione delle prestazioni affidate, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze

Tali attività potranno anche essere delegate in tutto o in parte.

Il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi di un Tecnico di direzione del servizio individuato in un dipendente comunale di livello adeguato per l'operatività dell'Appalto, per la vigilanza e controllo della regolare effettuazione del servizio, dal quale la ditta appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione vorrà emanare nei riguardi del servizio oggetto dell'appalto.

Il Comune può altresì, in ogni momento, disporre ispezioni e controlli in tutte le fasi del servizio: in ragione di ciò l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che il Controllore del Servizio riterrà utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio.

Inoltre il Controllore del Servizio può verificare in qualsiasi momento che le operazioni affidate vengano svolte diligentemente ed in conformità al Capitolato, con redazione di reporting periodici, e segnalando all'Amministrazione comunale appaltante eventuali situazioni ritenute pregiudizievoli per il migliore risultato del servizio.

ART. 6 - MATERIALI ED ATTREZZI

L'appaltatore dovrà essere in possesso dell'attrezzatura necessaria in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Devono essere utilizzati solamente prodotti e mezzi idonei, che non danneggino minimamente gli impianti di irrigazione e gli oggetti pubblici. Non devono essere utilizzati prodotti non autorizzati preventivamente dal Controllore del Servizio.

Tutti i mezzi meccanici e le attrezzature devono sempre essere in buono stato di mantenimento e rispettanti le normative di sicurezza.

ART. 7 - LAVORAZIONI E RISCHI

Il presente capitolo contiene la suddivisione delle singole lavorazioni in fasi di lavoro, e l'analisi dei rischi, con indicate le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché le misure di coordinamento.

Tale capitolo può intendersi come linee guida che l'azienda appaltatrice potrà seguire per la valutazione dei rischi.

POTATURE E ABBATTIMENTI SALTUARI

Seguire i seguenti punti:

Studiare da terra i rami da potare, scegliere con cura lo strumento da utilizzare, e definire il punto di caduta dei rami.

Idem se è necessario abbattere una pianta.

Delimitare la zona di caduta con adeguata recinzione, tenuto conto del cono di caduta della pianta o dei rami.

Nei casi più importanti mantenere anche a terra un addetto che allontani utenti o altro personale.

Predeterminare la linea di caduta della pianta con il sistema della tacca, ed eventualmente pretensionare la pianta stessa con apposito cordino di acciaio fissato a distanza e in posizione adeguata.

Accertarsi di conoscerne perfettamente il funzionamento dei mezzi da taglio, e posizionarsi in modo assolutamente stabile e sicuro.

Usare i d.p.i. quali: casco con visiera abbassata, guanti, scarpe antinfortunistiche, pantaloni con pettorina antitaglio ed ortoprotettori.

Salire in quota seguendo i dettami del DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235 *Uso di attrezzature per lavori in quota*.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso di tutte le abilitazioni previste ed aver svolto un corso di formazione teorico-pratico, obbligatorio per gli chiunque utilizzi, anche in via occasionale, piattaforme aeree con cestello porta operatore., (Corso di Abilitazione per operatori di Piattaforme Aeree di lavoro Elevabili (PLE), L'obbligatorietà del corso è stabilita dal D.lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, in vigore da Marzo 2013, (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), denominato "Decreto Attrezzature", che regola la specifica formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro cosiddette pericolose, quali le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), i carrelli semoventi industriali con conducente a bordo (muletti e sollevatori telescopici fissi o girevoli), gru mobili, gru a torre, macchine movimento terra (escavatori, terne, pale cariatrici, ecc).

A titolo esemplificativo si riportano i principali rischi e misure compensative:

motosega	esposizione al rumore	disagio, stress, affaticamento, ipoacusia	<ul style="list-style-type: none">• scelta di macchine idonee• corretta manutenzione delle macchine• riduzione del tempo di esposizione, tramite l'organizzazione del lavoro• uso dei D.P.I.: cuffie o inserti auricolari
	esposizioni a	disagio, stress,	<ul style="list-style-type: none">• scelta di macchine idonee

	vibrazioni mano-braccio	affaticamento, sindrome di Rynaud, disturbi neuro-sensitivi, disturbi osteo-articolari	<ul style="list-style-type: none"> • corretta manutenzione delle macchine • riduzione del tempo di esposizione, tramite l'organizzazione del lavoro • alternanza delle mansioni con lavori che stimolino la circolazione (es. accetta) • uso dei D.P.I.: guanti
	esposizione a gas di scarico	disagio, stress, affaticamento, intossicazioni acute e croniche	<ul style="list-style-type: none"> • scelta di macchine idonee • corretta manutenzione delle macchine • riduzione del tempo di esposizione, tramite l'organizzazione del lavoro • impiego di combustibili adatti alla macchina (benzina verde solo con catalizzatore) • miscela a bassa percentuale di olio
	vapori di benzina	intossicazioni acute e croniche	<ul style="list-style-type: none"> • impiego di taniche di sicurezza per evitare la fuoriuscita di vapori
	incendio	ustioni	<ul style="list-style-type: none"> • non fumare e non usare fiamme libere durante il rifornimento • impiego di taniche di sicurezza per evitare l'uscita di carburante nel rifornimento • nel caso venga versato del combustibile, attendere prima di riaccendere la macchina
	posture scorrette	dolori dorso-lombari	<ul style="list-style-type: none"> • ginnastica compensativa
	proiezione di schegge	ferite al viso e agli occhi	<ul style="list-style-type: none"> • uso dei D.P.I.: visiera protettiva
	contraccollo (kick back)	lesioni, tagli	<ul style="list-style-type: none"> • presenza del freno catena • corretta manutenzione della macchina, in particolare del freno catena e corretta affilatura catena • uso dei D.P.I.: pantaloni antitaglio, guanti e casco con visiera abbassata
	perdita di controllo della macchina	lesioni, tagli	<ul style="list-style-type: none"> • uso dei D.P.I.: pantaloni antitaglio, guanti, calzature da motoseghista
	rottura della macchina	lesioni, tagli	<ul style="list-style-type: none"> • corretta manutenzione della macchina • uso dei D.P.I.: pantaloni antitaglio, guanti, calzature da motoseghista
	contatto con la marmitta	ustioni	<ul style="list-style-type: none"> • uso dei D.P.I.: guanti
	affilatura catena	tagli a mani o dita	<ul style="list-style-type: none"> • uso dei D.P.I.: guanti
	catena tagliente	lesioni, tagli	<ul style="list-style-type: none"> • protezione della catena durante gli spostamenti
Accetta, roncola	lame taglienti	lesioni, tagli	<ul style="list-style-type: none"> • protezione dei taglienti durante gli spostamenti
	rottura o perdita di controllo	contusioni, lesioni, tagli	<ul style="list-style-type: none"> • uso dei D.P.I.: guanti, calzature con puntale

Altre indicazioni

- il titolare della ditta o suo delegato dovrà verificare che il personale sia sempre dotato dei D.P.I. e che le attrezzature impiegate siano efficienti e rispondenti alla normative vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- obbligo di predisporre e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi di investimento indotti dalla presenza dei mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni manutentive, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008; l'appaltatore dovrà in ogni caso sempre assicurarsi che durante il movimento dei mezzi all'interno delle aree oggetto di

intervento le vie di percorrenza siano libere e quindi dovrà essere sempre presente personale della ditta a terra che vigili durante il movimento dei mezzi;

- obbligo di predisporre idonea delimitazione dell'area oggetto di intervento con recinzione avente caratteristiche idonee in modo da impedire l'accesso agli estranei ed assicurare la sicurezza sia degli utenti che dei lavoratori, nell'osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalle norme vigenti del Codice della Strada;
- obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni previste nel DUVRI predisposto per l'espletamento del presente servizio, se presenti rischi interferenziali.

ART. 8 - NORME RELATIVE AL PERSONALE

L'Appaltatore deve, sotto la propria responsabilità, iscrivere tutto il personale, compreso quello giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Detti adempimenti potranno essere verificati dal soggetto di cui all'art. 5 o richiesti in copia da esibire entro 2 giorni dalla richiesta così come allo stesso dovranno essere fatti pervenire per la verifica i documenti di abilitazione alla guida degli operatori a ciò impegnati. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, all'atto dell'assunzione del servizio ed in seguito ad ogni eventuale successiva variazione, le generalità e la qualifica rivestita dal personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa. Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione comunale il nominativo del proprio Responsabile di zona incaricato di sovrintendere all'espletamento dei servizi e tenere i rapporti con la Stazione appaltante.

ART. 9 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. per evitare danni alle persone, animali e cose.

L'appaltatore, pur adottando tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza e predisposto la delimitazione dell'area di intervento secondo quanto previsto dal D. Leg. 81 2008 e ss. mm.ii., qualora si verificasse la presenza di utenti del giardino o di altre imprese (comprese squadre operaie dell'amministrazione comunale), all'interno dell'area oggetto di intervento, avrà l'obbligo di sospendere le operazioni di manutenzione eventualmente in atto fino a quando la zona non sia libera da persone e/o imprese e/o comunque siano rispettate le distanze di sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla direzione lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare, per le opere appaltate con specificazione delle rispettive qualifiche e mansioni. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione. L'Appaltatore è tenuto a richiamare, ovvero sostituire, su segnalazione o richiesta motivata del Comune, i dipendenti che trascurassero il servizio. Le segnalazioni e le richieste del Comune sono vincolanti per l'Appaltatore. L'Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente che verrà applicato per i lavoratori, coerentemente con le mansioni previste. Dovrà rispettare le leggi e i regolamenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione, sull'assicurazione e sull'assistenza dei lavoratori. All'atto della firma del contratto l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo con recapito di telefonia mobile un referente che dovrà tenere i contatti con il Comune per tutto quanto riguarda il servizio in oggetto. Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "documento di valutazione dei rischi interferenziali", allegato al presente capitolato. Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del vincitore risultante dal verbale di aggiudicazione, l'affidatario dovrà, inoltre, consegnare all'ente appaltante il documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi di quanto indicato nell'allegato XV punto 3) del D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. e contenente gli elementi di cui all'allegato XVII del medesimo.

L'appaltatore dovrà nominare, all'atto della consegna del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico della Ditta responsabile del rispetto del piano, che avrà funzioni di direttore per conto dell'assuntore; detto direttore avrà il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione delle prestazioni organizzando l'attività necessaria a tale scopo e quella ad essa collegata così da garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli addetti ai lavori sia di coloro che, estranei ad essi, possano comunque risentire effetti a causa del loro svolgimento. L'appaltatore deve curare che gli impianti e gli apparecchi posti in opera anche da altre ditte ed i materiali che gli sono regolarmente consegnati non vengano manomessi, guastati o trafugati.

ART. 10 CONDIZIONI ECONOMICHE

I lavori di potatura saranno compensati a misura sulla base dei seguenti prezzi unitari (IVA Esclusa):

- | | | | |
|------------------------------------|---|-------|--|
| • Potatura di pianta piccola | € | 5,00 | cadauna (diconsi Euro cinque/00) |
| • Potatura di pianta media | € | 9,00 | cadauna (diconsi Euro nove/00) |
| • Potatura di pianta grande | € | 13,00 | cadauna (diconsi Euro tredici/00) |
| • Potatura di Washingtonia robusta | € | 18,00 | cadauna (diconsi Euro diciotto/00) |
| • Potatura di Poenix canariensis | € | 35,00 | cadauna (diconsi Euro trentacinque/00) |

L'importo annuo a base d'appalto ammonta ad € 10.551,00 a cui andranno sommati € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base d'appalto triennale è quindi di € 34.605,00 oltre ad Iva di legge di cui :

- | | | |
|----------------------------------|----|-----------|
| • prestazioni soggette a ribasso | € | 31.653,00 |
| • oneri sicurezza | €. | 3.000,00 |

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ordinate o autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Con il corrispettivo ribassato l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per le prestazioni affidate senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 11 - COLLABORAZIONE

La ditta appaltatrice è obbligata a provvedere al rilevamento statistico di tutti i dati inerenti al servizio che saranno richiesti dal Comune.

ART. 12 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione Comunale a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Nel caso di interruzione del servizio od insufficienza del medesimo che dia luogo a penale secondo il presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione, anche a mezzo PEC, è sin da ora autorizzata a condurre direttamente gli impianti addebitando ogni onere, spesa e danno emergente all'Appaltatore, provvedendo all'escussione della relativa cauzione, fatta salva ogni altra azione legale.

ART. 13 - VARIAZIONI ALLA CONSISTENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di ridurre uno o più servizi nel complesso delle prestazioni oggetto dell'Appalto, complessivamente sino al quinto d'obbligo, ed anche oltre, se e per quanto ammesso dalla normativa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

All'amministrazione è riservata, altresì, la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente, ed in via esemplificativa, ma non esaustiva: aggiungendo nuovi impianti o eventuali estensioni a quelli originariamente indicati, aggiungendo servizi complementari e/o integrativi rispetto a quelli di contratto il tutto anche eventualmente in deroga al quinto d'obbligo, ma comunque nei limiti ammessi della legislazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

Il compenso per le nuove prestazioni sarà calcolato per via per analogia con altre prestazioni già in essere o analitica qualora non fosse possibile una determinazione attendibile per analogia.

Il passaggio avverrà a seguito di apposito verbale di variazione di consistenza.

Riva del Garda, febbraio 2018